



Tribunale ordinario di Modena

→ Avv. [REDACTED]
VIA [REDACTED]
41100 MODENA MO

Fax:

→ Avv. GARUTI MARGHERITA
VIA BALUGOLA, 14
41100 MODENA MO

Fax:

Sezione S1 - c/o Tribunale di Modena

Comunicazione di cancelleria

Tipo proced. Contenzioso

Numero di ruolo generale: 5833-2/2009

Giudice: [REDACTED]

Data prossima udienza: Ore:

Parti nel procedimento

Attore principale VERPELLI AMBROGIO
Avv. GARUTI MARGHERITA

Convenuto principale SOCIETA' AMATORI SCHAFERHUNDE
Avv. [REDACTED]

Oggetto: Scioglimento di riserva

Testo comunicazione

Vedi allegato

MODENA 23/11/2009

IL CANCELLIERE

Cori Cristina

TRIBUNALE DI MODENA

Nella causa iscritta al n. 5833/2009 RG

Propossa da
Verdelli Ambrogio ed altri, con avv.ti Dario Roncan e Joseph Brigandi
contro
Società Amatori Schaferhunde (SAS), con avv. Vera Benini

Il giudice
sciogliendo la riserva
osserva

A) Sull'istanza cautelare di sospensione.

1) La convenuta associazione non riconosciuta SAS, costituendosi tempestivamente ha impugnato le deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale (CDN) dell'Associazione, prese nella riunione dell'8 maggio 2009, ed ha contestualmente proposto istanza di sospensione della loro efficacia ai sensi dell'art. 700 c.p.c. ovvero ex art. 23 c.c.

2) La prevalente giurisprudenza di merito, condivisa da questo giudice, ritiene che la previsione del rimedio cautelare tipico ex art. 23 co. 3 c.c., preclude la proponibilità di un ricorso per provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c..

3) L'art. 23 c.c. si applica anche alle associazioni non riconosciute ed alle delibere dell'organo direttivo.

Si applica il procedimento cautelare uniforme (art. 669 bis seg. c.p.c.).

Sotto il profilo sostanziale, per quanto non previsto dalla legge e dallo statuto sociale si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia di società, così come interpretate dalla giurisprudenza.

L'art. 23 c.c. prevede soltanto casi di annullabilità e la relativa disciplina deve ritenersi applicabile a qualsiasi forma di invalidità delle deliberazioni, esclusa l'inesistenza.

4) L'art. 23 c.c. non individua in modo rigido i presupposti della sospensione, ma parla genericamente della necessità che vi siano "gravi motivi".

La valutazione del giudice in ordine alla ricorrenza del presupposto dei "gravi motivi" si deve riferire alla serietà dell'impugnativa ed alla probabilità che questa sia accolta.

5) La convenuta SAS sostiene l'invalidità della riunione del 8 maggio 2009, a norma dell'art. 18 dello Statuto, perché non era presente la maggioranza dei consiglieri in carica.

Si tratta di una ipotesi di annullabilità (cfr. art. 2377 c.c.) e non di inesistenza, come sostenuto dalla parte.

6) Si può in primo luogo dubitare della legittimazione attiva della stessa Associazione ad impugnare una delibera del suo organo direttivo.

L'art. 23 c.c. prevede la legittimazione degli organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero.

Tale valutazione non appare inficiata dal fatto che allo stato il CDN è decaduto, a norma dell'art. 15 dello statuto, in conseguenza del fatto che nel corso della sua riunione del 23/7/09 si sono dimessi in blocco 5 consiglieri, venendo così a mancare più della metà dei stessi: restanti consiglieri n. 6 su 13 previsti.



7) Nella riunione del 8/5/2009 risultano presenti 7 consiglieri su 13, ma secondo parte convenuta con dovrebbe computarsi il consigliere [REDACTED], perché cessato dalla carica a far tempo dal 29/4/2009.

Risulta che [REDACTED] ha presentato le dimissioni e le ha poi revocate lo stesso giorno 29 aprile 2009 (entrambe le comunicazioni sono state protocollate nella stessa data 29/4 - doc. 18 convenuta); è stato convocato ed ha partecipato alla riunione del CDN del 8/5/09; ha presentato nuovamente le dimissioni in data 10/5/09 (protocollate il 14/5 - doc. 18 citato).

Deve ribadirsi (v. ordinanza 8/7/09) la tesi che le dimissioni dei consiglieri hanno effetto immediato se rimane in carica la maggioranza degli amministratori, in applicazione analogica dell'art. 2385 c.c., ferma la competenza dell'Assemblea dei Soci per la loro sostituzione (art. 15 statuto SAS).

Deve però ritenersi prima facie non esclusa la validità ed efficacia della revoca delle dimissioni del consigliere [REDACTED], perché intervenuta prima della sua sostituzione da parte dell'Assemblea ed anche prima della successiva riunione del Consiglio Direttivo Nazionale.

8) La domanda cautelare appare dunque sfornita del requisito del *fumus boni iuris* (probabile fondatezza).

p.q.m.

rigetta l'istanza di sospensione.

B) Nel giudizio di merito.

Rinvia per la prosecuzione dell'udienza ex art. 183 c.p.c. al 26 FEBBRAIO 2010 ore 11.00.

Si comunichi.

Modena, 23/11/2009

il giudice



deponitato il 23/11/09 ee